

PDL RECANTE “SPECIFICI COMPITI DI SERVIZIO PUBBLICO DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOFONICO, TELEVISIVO E MULTIMEDIALE IN AMBITO REGIONALE, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/1808 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 14 NOVEMBRE 2018, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2010/13/UE, RELATIVA AL COORDINAMENTO DI DETERMINATE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE DEGLI STATI MEMBRI, CONCERNENTE IL TESTO UNICO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI IN CONSIDERAZIONE DELL'EVOLUZIONE DELLE REALTA' DEL MERCATO).”

Art. 1 - (Finalità)

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 60 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato) e nel rispetto dei principi fondamentali di cui ai Titoli I e VIII nonché delle disposizioni, anche sanzionatorie, del medesimo D.lgs. n. 208/2021 in materia di tutela dell'utente, la presente legge definisce i compiti specifici di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è tenuta ad adempiere nell’orario e nella rete di programmazione destinata alla diffusione di contenuti in ambito regionale.

Art. 2 - (Compiti di servizio pubblico della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in ambito regionale)

1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nell’orario e nella rete di programmazione destinata alla diffusione di contenuti in ambito regionale, garantisce:

- a) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dal Presidente della Regione;
- b) un adeguato numero di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione e alla promozione culturale di rilievo regionale;
- c) la diffusione quotidiana di almeno tre edizioni di notiziari regionali;
- d) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi della programmazione destinata alla diffusione di contenuti in ambito regionale, garantendo l’accesso del pubblico agli stessi in formato

aperto e gratuito, come definito all'articolo 1, comma 1, lett. 1 bis) del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

e) l'accessibilità ai contenuti audiovisivi e multimediali anche alle persone con disabilità sensoriali;

f) la diffusione di campagne di sensibilizzazione contro ogni forma di discriminazione e contro il fenomeno della violenza sulle donne, nonché l'utilizzo di un linguaggio non discriminatorio;

g) la valorizzazione, nella diffusione dei contenuti audiovisivi e multimediali, delle diverse realtà territoriali presenti all'interno della Regione;

2. La Regione, previa intesa con il Ministero competente, stipula con la concessionaria del servizio pubblico di cui all'articolo 1, il contratto di servizio regionale di cui all'articolo 60, comma 2, del D.Lgs. n. 208/2021 per la definizione degli obblighi di cui al comma 1.

Art. 3 (Compiti del Corecom)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 62 del D. Lgs. n. 208/2021, il CORECOM presenta annualmente una relazione al Consiglio e alla Giunta regionale in ordine alla attuazione della presente legge.

Art. 4 (Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.